



COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Provincia di Udine)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 28.04.2008.

Modificato con D.C.C. n. 9 del 29 gennaio 2019.

Modificato con D.C.C. n. 11 del 21 marzo 2023.

INDICE

- **Art. 1** Oggetto del regolamento e definizioni
- **Art. 2** Definizione e modalità di svolgimento delle Fiere
- **Art. 3** Esclusioni
- **Art. 4** Requisiti della manifestazione fieristica di rilevanza locale
- **Art. 5** Inserimento nel calendario delle manifestazioni e degli eventi della Città di Lignano Sabbiadoro.
- **Art. 6** Modalità di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
- **Art. 7** Individuazione delle aree per manifestazioni fieristiche
- **Art. 8** Obblighi a carico dell'organizzatore
- **Art. 9** Rilevazione espositori
- **Art. 10** Servizi di ristoro nell'ambito di manifestazioni fieristiche
- **Art. 11** Occupazione di suolo pubblico
- **Art. 12** Sanzioni
- **Art. 13** Criteri per domande concorrenti
- **Art. 14** Clausola di salvaguardia
- **Art. 15** Rinvio a disposizioni di legge

Art. 1 Oggetto del Regolamento e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 21 marzo 2003 n. 7 "*Disciplina del settore fieristico*" e successive modifiche e integrazioni nonché dal Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 0104/Pres. "*Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 21 marzo 2003 n. 7*";
 - b) le fasi propedeutiche (calendarizzazione degli eventi del comune, concessione suolo, istruttoria della pratica presentata in base ai regimi amministrativi vigenti) allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 7/2003, qualificate dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia fieristica, ai fini promozionali.
2. Sono "manifestazioni fieristiche" le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati.

Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:

 - a) **fiere generali**, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
 - b) **fiere specializzate**, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
 - c) **mostre-mercato**, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
3. sono "**quartieri fieristici**" le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tale fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
4. è "**superficie netta**" la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;
5. sono "**espositori**" le imprese, gli enti pubblici o le associazioni operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi.
6. Sono "**hobbisti**" gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale i quali possono partecipare alle manifestazioni fieristiche fino ad un massimo di dodici volte l'anno nel territorio regionale, secondo quanto previsto da regolamento da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 2 Definizione e modalità di svolgimento delle fiere

1. Sono manifestazioni fieristiche a rilevanza:
 - locale tutte quelle iniziative, rientranti in una delle tipologie di cui alla L.R. 7/2003, ed indicate all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento, che si svolgono nell'ambito del Comune di Lignano Sabbiadoro ed hanno i requisiti di cui al successivo art. 4;
 - regionale, nazionale e internazionale le iniziative aventi le caratteristiche indicate nel regolamento attuativo della Regione FVG DPR 19 aprile 2005, n. 0104/Pres.;
2. La durata delle manifestazioni fieristiche non può essere superiore a 21 giorni, continuativi o distribuiti nell'arco di 4 settimane.
3. Le manifestazioni non possono assumere denominazioni o aggettivazioni che richiama un carattere diverso da quanto dichiarato nella relazione/progetto e nella relativa S.C.I.A., pena l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.
4. L'effettivo svolgimento delle manifestazioni fieristiche rimane subordinato:

- a) al rispetto dei diritti e degli interessi di soggetti terzi in qualunque modo acquisiti sulla denominazione e sullo svolgimento della manifestazione fieristica in forza di atti o contratti stipulati o di norme di legge;
 - b) al rispetto del Regolamento della manifestazione fieristica predisposto dall'organizzatore, il quale deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - la qualità dei soggetti espositori e la loro provenienza;
 - le modalità di organizzazione dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
 - le quote di partecipazione poste a carico degli espositori in relazione ai servizi offerti, che dovranno essere specificati, stabilite in modo da rispondere a criteri di trasparenza e parità di trattamento;
 - l'eventuale possibilità di vendita immediata o differita dei beni e servizi esposti;
 - c) all'acquisizione di tutte le autorizzazioni prescritte dalle norme in materia di manifestazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle che tutelano la sicurezza, la pubblica incolumità, l'agibilità degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e delle aree utilizzate, la prevenzione incendi, l'inquinamento acustico, l'occupazione di suolo, la sicurezza ambientale, ecc....;
 - d) all'osservanza delle norme in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro, in materia igienico – sanitaria e di prevenzione;
 - e) alla disponibilità della sede espositiva individuata dall'organizzatore.
5. L'orario di svolgimento delle manifestazioni fieristiche può essere sottoposto a limitazioni per ragioni di pubblico interesse, con particolare riguardo alle iniziative connesse che possano generare inquinamento acustico.
 6. L'ammissione degli espositori è disposta dal soggetto organizzatore secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione.
 7. Spetta all'organizzatore della manifestazione il controllo dei requisiti dei partecipanti.

Art. 3 Esclusioni

1. Sono escluse dalla disciplina della legge regionale 7/2003:
 - a) le esposizioni universali;
 - b) le esposizioni permanenti di beni e servizi;
 - c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
 - d) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali;
 - e) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - f) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
 - g) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato;
 - h) le manifestazioni legate a tradizioni locali, quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le manifestazioni fieristiche regionali, nazionali e internazionali, che non hanno ottenuto la relativa qualificazione da parte del Direttore centrale della struttura regionale in materia fieristica, e quelle locali che non possiedono i requisiti previsti dalla norma e dal presente regolamento. Tali manifestazioni potranno essere svolte, previo inserimento nel calendario delle manifestazioni e degli eventi della Città di Lignano Sabbiadoro e l'ottenimento della concessione occupazione di suolo, presentando le SCIA, a mezzo SUAP Fvg, secondo i regimi amministrativi vigenti in materia commerciale.

Art. 4 Requisiti della manifestazione fieristica di rilevanza locale

1. Una manifestazione fieristica ha rilevanza locale qualora sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) influenza economica, sociale e di mercato estesa all'ambito territoriale della Provincia di Udine e delle altre Province del Friuli Venezia Giulia;

- b) provenienza degli espositori nella percentuale minima del 90%, dall'ambito territoriale della Provincia di Udine e delle altre Province del Friuli Venezia Giulia e, in misura minore, delle altre Province contermini;
 - c) provenienza prevalente dei visitatori dall'ambito territoriale della Provincia di Udine e delle altre Province del Friuli Venezia Giulia e, in misura minore, delle altre Province contermini.
2. Nella manifestazione fieristica a carattere locale possono essere presenti anche operatori provenienti da altre Regioni e/o dall'estero in percentuale massima del 10%, considerato che in tal caso la manifestazione fieristica non è assimilabile a quelle a rilevanza internazionale, nazionale e regionale.

Art. 5

Inserimento nel calendario delle manifestazioni e degli eventi della Città di Lignano Sabbiadoro

1. Il soggetto proponente la manifestazione fieristica deve presentare all'Amministrazione comunale, almeno 45 giorni prima della realizzazione, una relazione/progetto di presentazione dell'evento, conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, nella quale dovrà essere dettagliatamente indicato:
 - le finalità dell'iniziativa e della struttura organizzativa della stessa;
 - la tipologia di manifestazione fieristica;
 - il luogo, il periodo, la durata e l'orario dell'evento;
 - il/i settore/i merceologico/i;
 - il numero massimo degli espositori con l'indicazione della provenienza espressa in percentuale;
 - le eventuali attività connesse alla manifestazione fieristica (come ad esempio concerti, laboratori, conferenze...);
 - l'eventuale presenza e numero di postazioni per il servizio di ristorazione;
 - eventuale persona/e appositamente delegata, che sarà presente alla manifestazione per tutta la sua durata e fungerà da referente per qualsiasi eventuale comunicazione relativa al regolare svolgimento della manifestazione;
 - ogni altra indicazione che descriva l'attività che si intende svolgere e la relativa modalità;al fine di permettere alla Giunta Comunale di formulare le proprie direttive relative all'evento con apposita deliberazione di Giunta comunale, come previsto dallo Statuto Comunale all'art. 26, e contestualmente di inserire la manifestazione fieristica nel calendario delle manifestazioni e degli eventi della Città di Lignano Sabbiadoro.

Art. 6

Modalità di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

1. Successivamente all'inserimento della manifestazione fieristica nel calendario delle manifestazioni e degli eventi della Città di Lignano Sabbiadoro il soggetto organizzatore presenta nel portale SUAP della Regione FVG:
 - a) per **la manifestazione fieristica di rilevanza locale**:
 - segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di manifestazione fieristica di rilevanza locale;
 - preavviso di pubblica manifestazione ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S., nei termini stabiliti dalla Questura;
 - b) per **la manifestazione fieristica di rilevanza regionale, nazionale e internazionale** – qualificate con decreto dal Direttore centrale della struttura regionale in materia fieristica:
 - procedimento previsto dai regimi amministrativi vigenti in materia di manifestazioni fieristiche;
 - preavviso di pubblica manifestazione ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S., nei termini stabiliti dalla Questura.

Art. 7

Individuazione delle aree per manifestazioni fieristiche

1. Le aree per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche locali verranno individuate con la delibera di Giunta prevista all'art. 5 del presente Regolamento, in base alle specifiche indicazioni formulate

dall'organizzatore nella relazione/progetto, e purché rispettino i requisiti minimi del Decreto della Regione 19 aprile 2005, n. 0104/Pres..

2. Di volta in volta, verrà valutata la possibilità di consentire l'accesso ai mezzi meccanici sull'area individuata.
3. Le strutture utilizzate e la posa in opera delle stesse dovranno essere compatibili con le aree e non dovranno arrecare alcun danno ai monumenti, alle pavimentazioni.
4. Le aree espositive dovranno essere attrezzate con idonei servizi igienici (fissi o mobili) per gli espositori e per i fruitori, e con idonee strutture per la raccolta dei rifiuti.
5. Al termine della manifestazione fieristica, l'area utilizzata come sede espositiva, dovrà essere riconsegnata al Comune integra e perfettamente pulita.

Art. 8

Obblighi a carico dell'organizzatore

1. Il soggetto organizzatore dovrà:
 - custodire, nell'area in cui si svolge la manifestazione, la ricevuta della S.C.I.A. presentata al SUAP FVG per lo svolgimento della manifestazione e l'eventuale provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, che andranno esibiti agli organi di vigilanza e controllo, ad ogni loro richiesta;
 - osservare le disposizioni contenute nelle vigenti normative in vigore, relative alle attività complessivamente svolte nel corso della manifestazione;
 - ottemperare ad ogni ordine impartito dal personale del Corpo della Polizia Locale preposto alla vigilanza nella manifestazione, per motivi di sicurezza e ordine pubblico derivanti da situazioni contingenti che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento della stessa.
2. Il soggetto organizzatore - in caso di società/ente/associazione, il legale rappresentante - od il suo delegato, saranno responsabili per eventuali danni a persone o a cose derivanti dallo svolgimento della manifestazione.
3. Entro sessanta (60) giorni dalla conclusione della manifestazione, il soggetto organizzatore della manifestazione fieristica a rilevanza locale dovrà trasmettere al Comune a mezzo SUAP FVG una relazione riassuntiva ai sensi dell'art. 15 del DPR 19 aprile 2005, n. 0104/Pres.
4. Il soggetto organizzatore delle manifestazioni fieristiche a rilevanza regionale, nazionale e internazionale dovrà provvedere alle comunicazioni e adempimenti previsti dalla L.R. 7/2003 e dal DPR 19 aprile 2005, n. 0104/Pres.

Art. 9

Rilevazione espositori

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) espositori diretti: le imprese che occupano uno stand in nome e per conto proprio; sono intestatarie della fattura di affitto dell'area espositiva e pagano l'importo in fattura direttamente all'organizzatore;
 - b) espositori indiretti: le imprese che espongono i loro prodotti nello stand di un espositore diretto; non vanno conteggiate se i loro prodotti sono presenti solo in cataloghi, brochure, depliant, e se per la loro presenza non è stata versata la tassa di iscrizione, prevista per ciascun espositore indiretto, secondo le tariffe ufficiali della manifestazione;
 - c) partecipazioni collettive: le imprese partecipanti rientrano tra gli espositori diretti se sono presenti alla manifestazione con personale proprio ed il loro nome e l'area espositiva da essa occupata sono indicati nella scheda di iscrizione sottoscritta dall'intestatario dello stand;
 - d) nazionalità degli espositori: si determina in base alla sede sociale dell'impresa; si considerano espositori esteri anche i rappresentanti esclusivi per l'Italia o per zone del territorio nazionale di ditte e prodotti esteri, purché ad essi siano intestate le fatture relative all'area espositiva affittata ed essi provvedano a pagare direttamente l'importo delle fatture;
 - e) superficie espositiva netta: superficie affittata ed effettivamente pagata dagli espositori; tale superficie va distinta in: coperta (la superficie espositiva relativa a padiglioni fissi o prefabbricati) e scoperta: affittata ad espositori italiani ed esteri; le superfici concesse a titolo gratuito e le superfici per eventi collaterali (convegni, congressi, simposi, ecc.) vanno indicate separatamente.

Art. 10
Servizi di ristoro nell'ambito di manifestazioni fieristiche

1. Qualora nell'ambito della manifestazione fieristica venissero forniti servizi di ristoro, gli operatori del settore, espressamente individuati dal soggetto promotore, dovranno presentare, nel portale SUAP della Regione FVG, la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, limitatamente al periodo della manifestazione, ai sensi della vigente normativa in materia, completa di comunicazione di manifestazione temporanea alla locale AAS, prima dell'inizio dell'attività e previo ottenimento della concessione all'occupazione di suolo pubblico, qualora non già richiesta direttamente dall'organizzatore.

Art. 11
Occupazione del suolo pubblico

1. Qualsiasi manifestazione prevista dal presente Regolamento che si svolgesse su suolo pubblico è subordinata all'ottenimento del provvedimento di concessione per l'occupazione, rilasciato dal competente ufficio comunale.
La domanda per l'occupazione di suolo pubblico andrà presentata nel portale SUAP della Regione FVG antecedentemente o contestualmente all'istanza per lo svolgimento della manifestazione fieristica.
Lo svolgimento della stessa è subordinato all'ottenimento e al rispetto delle prescrizioni contenute nel sopra richiamato provvedimento.
2. Le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca della concessione di occupazione su aree ad uso pubblico sono disciplinate dall'apposito Regolamento comunale.

Art. 12
Sanzioni

1. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza la presentazione della relativa S.C.I.A. nel portale SUAP della Regione FVG, ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle dichiarate, il Comune provvederà a disporre il divieto di prosecuzione della manifestazione stessa.
2. E' irrogata, altresì, nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta espositiva.
3. Nel caso in cui venga accertata l'esistenza di condizioni discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa oppure l'applicazione di quote di partecipazione a carico dell'espositore superiori a quelle indicate nel Regolamento della manifestazione, il Comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra si osservano le norme della L.R. n. 1/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
5. L'inosservanza delle norme specifiche relative alla prevenzione incendi, sicurezza e incolumità pubblica, agibilità, igienico-sanitarie, inquinamento acustico e di quelle relative alle attività di cui all'art. 10 del presente Regolamento, saranno perseguite ai sensi delle specifiche normative di settore.
6. Le ulteriori violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.

Art. 13
Criteri per domande concorrenti

1. Nel caso in cui venissero presentate più relazioni/ progetti da soggetti promotori o organizzatori diversi, per manifestazioni da svolgersi nella medesima ubicazione e per periodi di tempo coincidenti, verrà data priorità al relazione/progetto presentata per prima purché completa della documentazione richiesta dal presente Regolamento. A tal fine farà fede la data del protocollo generale.

Art. 14
Clausola di salvaguardia

1. L'Amministrazione si riserva di apportare delle modifiche al calendario delle manifestazioni fieristiche nel caso in cui l'area interessata dall'evento sia oggetto di sopraggiunti lavori di manutenzione o di ristrutturazione.

Art. 15
Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, in particolare, si rinvia a quanto disposto dall'apposito regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dalla L.R. 29/2005 e dalla normativa comunitaria e nazionale regolante la materia.
2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente Regolamento.